

CONVENZIONE

per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale dell'aeroporto di Torino Caselle, ivi compresi quelli concernenti la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture strumentali all'esercizio di tale attività.

L'anno duemila...il giornodel mese di

TRA

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, codice fiscale 97158180584, che d'ora in avanti sarà denominato E.N.A.C., rappresentato dal Direttore generale ... domiciliato per la carica presso la sede del I predetto ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio, n. 118

E

la società SAGAT S.p.A. codice fiscale 00505180018, con sede legale in Caselle Torinese, strada San Maurizio, 12, che d'ora in avanti sarà denominata "SAGAT", rappresentata dal, nella sua qualità di.... domiciliato per la carica presso la sede della società delegato alla firma del presente atto a seguito di mandato in data

Premesso che

1. con convenzione del 5 agosto 1949 sottoscritta tra l'Amministrazione aeronautica, l'Amministrazione finanziaria e il Comune di Torino è stato disciplinato il rapporto di concessione per la costruzione, l'allestimento e la gestione dell'aeroporto di Torino Caselle;
2. la citata convenzione ha previsto che per la costruzione delle opere e per la gestione dell'aeroporto, il Comune di Torino avesse facoltà di provvedervi anche a mezzo di apposito Ente del quale lo stesso Comune avrebbe fatto parte;
3. a tal fine, il Comune di Torino ha appositamente costituito la Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino S.p.A (SAGAT S.p.A.) con la quale in data 15 maggio 1956 ha stipulato una convenzione per l'affidamento della gestione dell'Aeroporto di Torino;
4. con legge del 21 luglio 1965 n. 914 e successivo decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile del 1 ottobre 1965 è stato riconosciuto il regime privato dell'aeroporto di Torino Caselle per la durata di trenta anni a decorrere dal 3 agosto 1965 e che detta durata



è stata prorogata al 3 agosto 2035 con legge del 22 ottobre 1986 n. 736 e successiva legge del 12 febbraio 1992 n. 187;

5. la legge n. 914/1965 ha anche previsto la stipula di apposita convenzione per la disciplina e la regolamentazione dei rapporti tra i competenti Ministri e il Comune di Torino;
6. la SAGAT attualmente gestisce, in base alla convenzione stipulata con il Comune di Torino in data 30 settembre 2002, rep. 2054 (sostitutiva della originaria convenzione n.53889/19454 del 15 maggio 1956), l'aeroporto di Torino Caselle, nel rispetto dei principi fissati per gli aeroporti privati dagli articoli 694 e 695 del Codice della Navigazione;
7. sul sedime aeroportuale sussistono terreni di proprietà del Comune di Torino e della SAGAT come risulta dagli allegati certificati catastali
8. il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, d'ora in avanti indicato come E.N.A.C., ha attribuito all'E.N.A.C. le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) e all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.);
9. in tale assetto normativo, l'E.N.A.C. si configura quale soggetto giuridico deputato all'assolvimento delle funzioni di amministrazione attiva, di controllo e di vigilanza nel settore dell'aviazione civile e rispetto all'attività delle società di gestione aeroportuale;
10. con nota 12 marzo 1999 prot. 99-472/DG, l'E.N.A.C. ha dichiarato che, fermo restando quanto previsto dalla legge speciale 21 luglio 1965, n. 914, la SAGAT ha assunto la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione e, conseguentemente, la qualifica di gestore totale dello scalo agli effetti previsti dalle disposizioni vigenti;
11. conseguentemente la SAGAT è tenuta al versamento del corrispettivo di cui all'articolo 1, comma 5 ter, del decreto legge n. 251/1995 convertito con la legge n. 351/1995, modificato dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Tenuto conto che:

12. il codice della navigazione ha definito i compiti del gestore aeroportuale;
13. l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno disposto in materia di gestione degli aeroporti e realizzazione delle relative infrastrutture;
14. l'articolo 17, comma 1 del D.M. 521/1997, ha previsto l'obbligo di predisporre e diramare con apposita circolare uno schema di convenzione per regolare i rapporti con la società concessionaria;
15. lo schema è stato adottato con circolare del 20 ottobre 1999 n. 12479 AC successivamente conformato a quanto concordato nelle riunioni tenutesi presso la Presidenza del Consiglio



dei Ministri, alle osservazioni formulate dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell'economia e delle finanze, alle indicazioni fornite nel tempo dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici nonché adeguato alla sopravvenuta normativa di settore, ed approvato dal citato Dipartimento con nota n. 0004681 del 2 ottobre 2009;

16. l'articolo 17, comma 2 del D.M. 521/1997 stabilisce che *“ in caso di estensione della durata dell'affidamento in gestione, anche per gli attuali gestori totali in base a legge speciale si fa riferimento allo schema convenzionale di cui al precedente comma ,anche per gli attuali gestori totali in base a legge speciale - in quanto compatibile con i regimi giuridici vigenti, salvaguardando i singoli diritti patrimoniali”*;
17. il Consiglio di Stato con parere n. 1281, reso nell'adunanza del 9 novembre 2005, è intervenuto chiarendo che l'articolo 17, comma 2, debba essere applicato quando l'evento della estensione avvenga o per atto legislativo o atto adottato in base alla legge, giustificando, conseguentemente, l'applicazione dello schema di convenzione di cui sopra;
18. nel caso di specie l'estensione è stata realizzata in forza della legge n.187/1992, e quindi per atto legislativo, rendendo conseguentemente la fattispecie riconducibile entro il perimetro applicativo del 2° comma dell'articolo 17, D.M. 521/1997;
19. l'articolo 17, comma 2, D.M. 521/1997 pur imponendo di utilizzare lo schema di convenzione di cui alla nota 0004681 del 2/10/2009, tuttavia, ne attenua la vincolatività esigendone l'osservanza nei limiti di compatibilità con i regimi giuridici vigenti e salvaguardando i singoli diritti patrimoniali. Tale schema si presenta quindi come strumento convenzionale da osservare anche nella regolamentazione dei rapporti con SAGAT, senza tuttavia precludere ad E.N.A.C. e alla concessionaria SAGAT di introdurre tutte quelle variazioni ed integrazioni ritenute necessarie per adeguare l'assetto dei rapporti con il gestore aeroportuale al mutato contesto economico e normativo in cui attualmente si opera;
20. in considerazione del mutato contesto giuridico – economico e normativo, questo Ente e il gestore aeroportuale SAGAT, nel disciplinare i rapporti originati dalla concessione di gestione aeroportuale, pur utilizzando lo schema convenzionale di cui alla circolare del 20 ottobre 1999 n. 12479 AC come successivamente aggiornato e modificato con nota 0004681 del 2/10/2009, ne hanno modificato e integrato i contenuti, operando in conformità e dando pienamente attuazione alle prescrizioni dell'articolo 17, comma 2 del D.M. 521/1997.

Considerato altresì che;

21. il Consiglio di Stato, con il citato parere n. 1281/2005 ha riconosciuto all'E.N.A.C. la titolarità del potere di estendere la durata delle concessioni di gestione totale affidate per legge



speciale "inferiori al quarantennio e nei limiti di tale periodo, computando o la durata originaria, in mancanza di ulteriori prolungamenti, o la nuova durata per proroga legislativa..."; precisando altresì che l'atto di proroga, debba essere "...adottato nella immediata prossimità della scadenza", in ragione della necessaria presenza di "...attualità dell'interesse fatto valere dai concessionari.";

22. qualora la SAGAT -- in prossimità della scadenza dell'attuale proroga disposta con legge speciale n. 187/1992 sino al 3 agosto 2035, richieda l'estensione della durata della gestione totale dell'aeroporto di Torino Caselle per ulteriori venti anni, l'Enac, previa presentazione di un programma degli interventi a cura della concessionaria, e dopo averne dato approvazione, a seguito dell'espletamento dei necessari adempimenti istruttori, provvederà all'estensione della gestione totale per un periodo di ulteriori venti anni, completando il limite temporale del quarantennio, tenuto conto esclusivamente della proroga gestionale accordata con l'ultima legge speciale n. 187/1992, in conformità al summenzionato parere del Consiglio di Stato;
23. il regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e successive eventuali integrazioni, successivamente integrato con decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, ha impartito disposizioni in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;
24. l'E.N.A.C. ha emanato, con la delibera del Consiglio di Amministrazione 30 settembre 2002, n. 39 e successivi emendamenti, il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti che prevede, l'acquisizione obbligatoria del certificato di aeroporto da parte del gestore aeroportuale, acquisito dalla SAGAT in data 30 novembre 2004 e rinnovato ad ogni scadenza periodica
25. la legge 9 novembre 2004, n. 265, ha disposto in materia di gestioni aeroportuali, prevedendo specifiche prescrizioni, anche sanzionatorie, da inserire nelle convenzioni;
26. i decreti legislativi 17 gennaio 2005, n. 13, e 19 agosto 2005, n. 194, adottati in attuazione delle direttive 2002/30/CE e 2002/49/CE, hanno emanato disposizioni in materia di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari, e di determinazione e gestione del rumore ambientale;
27. il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto in materia di razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore delle gestioni aeroportuali;
28. il CIPE con delibera 15 giugno 2007, n. 38, come modificata con delibera 27 marzo 2008, n. 51, ha approvato la direttiva ministeriale in materia di regolazione tariffaria dei servizi



- aeroportuali offerti in regime di esclusiva, cui è stata data attuazione dall'E.N.A.C. con le linee guida approvate con decreto interministeriale 10 dicembre 2008;
29. con la legge 24 marzo 2012, n.27, di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 è stata recepita la direttiva comunitaria 2009/12/CE in materia di tariffazione aeroportuale, prevedendo e disciplinando l'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti (cui sono attribuite, in ambito aeroportuale, funzioni normative in senso ampio, funzioni di controllo e vigilanza e funzioni sanzionatorie).
30. il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.C., nella seduta del ha deliberato di approvare il presente testo e di conferire mandato al Direttore generale per la relativa sottoscrizione con SAGAT;

**tutto ciò premesso con valore integrante delle pattuizioni
si conviene e si stipula quanto segue**

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina i rapporti relativi alla gestione ed allo sviluppo dell'attività aeroportuale sull'aeroporto di Torino Caselle, ivi compresi quelli concernenti la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione, e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali.

ARTICOLO 2 – GESTIONE

1. La presente convenzione per la gestione dell'aeroporto privato di Torino Caselle ha efficacia dalla data della sottoscrizione sino al 3 agosto 2035, data di scadenza della proroga della gestione privata dello scalo disposta con legge 12 febbraio 1992, n. 187.

2. La SAGAT ha il compito di amministrare e gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto, ferme restando le responsabilità proprie degli altri soggetti presenti nell'aeroporto e l'obbligo della SAGAT di provvedere alla definizione di tutte le procedure per la loro correlazione funzionale, come da certificazione aeroportuale.

L'idoneità della SAGAT ad espletare le attività di cui al presente comma è attestata dalla certificazione rilasciata dall'E.N.A.C..

3. La SAGAT è responsabile della conduzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture concernenti l'attività di gestione.

4. La SAGAT gestisce l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati, finalizzati direttamente o indirettamente alla regolarità del trasporto aereo, alla piena funzionalità ed



efficienza degli impianti ed alla complessiva sicurezza operativa, al cui soddisfacimento deve essere prioritariamente teso l'utilizzo dei beni e delle risorse affidate, ferme restando le responsabilità proprie degli altri soggetti presenti nell'aeroporto e l'obbligo della SAGAT di provvedere alla definizione di tutte le procedure per la loro correlazione funzionale, come da certificazione aeroportuale. La gestione deve essere improntata a criteri di economicità, fermo restando che alla SAGAT deve essere garantita una congrua remunerazione del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario anche attraverso il riconoscimento di adeguati e congrui livelli tariffari.

5. La SAGAT definisce e attua le strategie e le politiche commerciali per lo sviluppo dell'aeroporto, anche in relazione alle esigenze del bacino di traffico servito.

ARTICOLO 3 – AFFIDAMENTI A TERZI

1. E' consentito l'affidamento a terzi in subconcessione aree e locali destinati alle attività aeronautiche, previa comunicazione scritta all'E.N.A.C., che per giustificati motivi di interesse generale può, entro trenta giorni dalla comunicazione, vietarne l'assegnazione. Il suddetto termine è interrotto dall'eventuale richiesta di ulteriori elementi istruttori.

2. E' altresì consentito, previa comunicazione scritta all'E.N.A.C., l'affidamento a terzi in sub concessione di aree e locali destinati alle altre attività, intendendosi come tali, ad esempio, le attività commerciali, la logistica e più in generale le attività non aviation

3. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto dei principi pro concorrenziali di trasparenza, di imparzialità, di non discriminazione e di proporzionalità. Gli affidamenti di cui al comma 1 e 2 devono contenere la clausola di rispetto, da parte degli affidatari, della carta dei servizi di cui all'articolo 6 e del Regolamento di Scalo; non possono avere durata superiore a quella di cui al precedente articolo 2, comma 1, e sono risolti di diritto in caso di cessazione della concessione per decorrenza termine di affidamento, di revoca, di decadenza dalla concessione, di cessazione della concessione per recesso dalla convenzione. In tutti questi casi di cessazione anticipata della concessione restano a carico della concessionaria eventuali indennizzi, rimborsi, risarcimenti ove pretesi dai terzi affidatari in sub concessione.

4. La SAGAT controlla che i soggetti terzi ammessi ad operare in aeroporto, ai sensi dei precedenti commi, abbiano una adeguata copertura assicurativa per i rischi connessi all'esplicazione della propria attività in ambito aeroportuale e per i danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni e agli Enti presenti in aeroporto e/o a terzi. L'adeguatezza deve essere attestata da perizia giurata rilasciata da professionista abilitato che non intrattenga alcun rapporto diretto con la SAGAT e con i soggetti interessati.



ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELLA SAGAT

1. La SAGAT provvede secondo criteri di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, con onere a proprio carico, a:

- a. gestire l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati direttamente o indirettamente alle attività aeronautiche, adottando iniziative in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti, e assicurando altresì lo svolgimento dell'attività di aviazione generale con ogni iniziativa diretta ad evitare pratiche discriminatorie rispetto all'aviazione commerciale;
- b. organizzare e gestire l'impresa aeroportuale garantendo l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, conformi alle vigenti disposizioni di settore, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità e di tutela dell'ambiente. In particolare, la SAGAT assicura l'adempimento per quanto di propria competenza degli obblighi e degli oneri anche di carattere economico previsti dalla vigente normativa in materia di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
- c. garantire, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di ditte specializzate e/o società terze e/o collegate o controllate, l'applicazione, per quanto di competenza del gestore aeroportuale, delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali in materia di security dell'aviazione civile secondo le prescrizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità definiti da E.N.A.C..

2. La SAGAT dovrà inoltre assicurare con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di trasparenza, di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza. In particolare, la SAGAT provvede, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di ditte specializzate e/o società terze e/o collegate o controllate a :

- 2.1. attuare il Programma degli Interventi di cui al successivo articolo 12 e gli investimenti in esso previsti per il funzionamento dell'aeroporto di Torino Caselle, coerentemente con l'andamento del traffico passeggeri e condizionatamente al riconoscimento da parte delle competenti amministrazioni dello Stato dei livelli tariffari su cui si basa il piano economico-finanziario di cui al successivo articolo 13 allegato alla presente convenzione;
- 2.2. garantire i servizi di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988, i servizi di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba;



- 2.3. assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti dell'aeroporto, anche a mezzo di ditte specializzate, ferma restando la propria responsabilità, per garantire che siano in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento per il periodo di validità della presente convenzione;
 - 2.4. assicurare la disponibilità e l'efficienza di mezzi, attrezzature, impianti e apparati aeroportuali nonché di quanto altro occorre per l'efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988, dei servizi di pulizia, di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, del trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba, di determinazione sistematica del coefficiente di attrito delle pavimentazioni;
 - 2.5. assicurare agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscano i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;
 - 2.6. adottare le misure idonee a prevenire rischi da volatili;
 - 2.7. segnalare all'E.N.A.C. ,ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213 gli eventi che mettono in pericolo oppure che, se non corretti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile impiegato in attività dell'aviazione civile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di intervento della concessionaria se rientrante nella propria competenza;
 - 2.8. assicurare, così come previsto dalla vigente legislazione in materia, le attività di supporto necessarie all'espletamento delle competenze da parte delle Amministrazioni dello Stato dei servizi di soccorso e sanitari, in ambito aeroportuale;
 - 2.9. assicurare la somministrazione di acqua potabile ed industriale, energia elettrica per illuminazione e forza motrice, e provvedere al condizionamento, alla depurazione biologica, alla vigilanza e guardiania, all'alimentazione degli impianti ed apparati aeroportuali gestiti, alla pulizia degli ambienti, al giardinaggio ed all'asportazione, trattamento e distruzione dei rifiuti, ai servizi telefonici interni al sedime aeroportuale e ai servizi telegrafici, nonché a tutti gli altri oneri di gestione ed esercizio aeroportuale. Tali prestazioni sono fornite all'E.N.A.C. e agli Enti di Stato e agli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto secondo quanto previsto al successivo articolo 11;
 - 2.10. consegnare in duplice esemplare all'E.N.A.C. gli inventari ed i disegni esecutivi degli immobili, nonché gli schemi con i tracciati degli impianti primari e delle reti di distribuzione primarie, nell'ambito aeroportuale e le relative variazioni e aggiornamenti;
 - 2.11. assicurare la gestione degli oggetti smarriti.
3. La SAGAT garantisce, nei limiti di quanto di propria competenza, idonei "standard" di servizio



offerti all'utenza, in relazione a quanto previsto dalla carta dei servizi, assicurando altresì l'assistenza ai passeggeri a ridotta capacità motoria, anche non deambulanti nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento n. 1107 del 5 luglio 2006 e relativa disciplina di attuazione e sanzionatoria.

La SAGAT provvede inoltre a dare adeguata e diffusa informazione sulla ubicazione dei vari servizi nelle aree interne e/o esterne alla aerostazione dedicati ai passeggeri e, in particolare, sui punti allestiti per ogni comunicazione utile agli stessi, ivi compresi il trattamento del bagaglio, gli orari schedulati ed i ritardi dei voli in partenza ed in arrivo; mette, altresì, a disposizione dei passeggeri i carrelli per il trasporto dei bagagli in numero adeguato e proporzionato all'andamento del traffico senza esigere uno specifico corrispettivo a partire dalla data in cui i relativi costi siano inclusi in un corrispettivo regolamentato.

4. La SAGAT versa all'E.N.A.C. un importo annuo determinato in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale corrispettivo per l'uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale.

5. Si dà atto che in data 29 maggio 2007 con ordinanza n. 32/2007 è stato adottato dall'E.N.A.C. il Regolamento di scalo proposto dalla SAGAT conforme alle previsioni dell'articolo 2 della legge 265/2004 e comprendente la disciplina delle sanzioni, anche pecuniarie, alla cui irrogazione provvede l'E.N.A.C., anche su proposta della SAGAT stessa, ove si riferiscano a violazioni del Regolamento di scalo medesimo compiute dagli operatori aeroportuali

Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 15 e 17, l'accertata inadempienza da parte della SAGAT alle disposizioni del Regolamento di scalo adottato, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1174 del codice della navigazione. La SAGAT propone i successivi aggiornamenti del Regolamento di scalo con la stessa procedura e ne verifica il rispetto da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali.

6. Eventuali iniziative assunte dalla SAGAT e non rientranti nell'oggetto di cui all'articolo 1 della presente convenzione, non devono generare ripercussioni negative sulla gestione economico-finanziaria dell'aeroporto, sulla dinamica tariffaria, ed in genere sul livello di servizio offerto all'utenza.

7. La SAGAT assolve ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa o concordato con l'E.N.A.C., anche per quanto previsto dal decreto legislativo n. 18/99, favorendo, nel rispetto dei principi di imparzialità e di non discriminazione, la presenza di una pluralità di operatori di assistenza a terra così da garantire all'utenza le migliori condizioni. In particolare per quanto attiene la disponibilità degli spazi necessari per l'effettuazione dell'assistenza a terra anche in regime di autoassistenza, provvede alla ripartizione degli stessi in base a criteri adeguati, trasparenti, obiettivi e non discriminatori.

8. La SAGAT comunica mensilmente i dati statistici relativi all'attività aeroportuale, nonché, su richiesta dell'E.N.A.C., quelli economici, finanziari ed organizzativi di propria competenza inerenti



sia la gestione della SAGAT sia quella delle eventuali società controllate operanti in ambito aeroportuale, ivi comprese le informazioni e i documenti inerenti i rapporti di natura commerciale. In relazione alle informazioni e ai documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza l'E.N.A.C. è tenuta all'obbligo di riservatezza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

9. La SAGAT comunica, altresì, a fini di preventiva valutazione di compatibilità con la normativa afferente le gestioni aeroportuali, modifiche sostanziali dell'assetto societario e/o organizzativo corredate dalla pertinente documentazione. In relazione alle informazioni e ai documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza l' E.N.A.C. è tenuta all'obbligo di riservatezza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 5 - COMPETENZE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

1. L'E.N.A.C. trasmette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, D.Lgs. 250/1997 la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C. con cui si dispone l'adozione del provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 16, oppure del provvedimento di decadenza, ai sensi dell'articolo 17, o del provvedimento di cessazione della concessione per recesso dalla convenzione, ai sensi dell'articolo 18.

2. Compete all'E.N.A.C.:

- a) controllare e vigilare, ai sensi dell'articolo 705 del codice della navigazione, nel rispetto dell'autonomia della gestione di cui all'articolo 3 della legge 22 agosto 1985, n. 449, sull'attività della SAGAT, con particolare attenzione, altresì, al rispetto dei principi di sicurezza;
- b) regolamentare e valutare i programmi di intervento, i piani regolatori aeroportuali e i piani di investimento aeroportuali;
- c) attuare le disposizioni di cui al decreto legislativo 18/99 garantendone altresì l'osservanza;
- d) adottare i successivi aggiornamenti del Regolamento di scalo proposti dalla SAGAT conformemente alle previsioni dell'articolo 2 della legge 265/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) applicare le penali previste dal successivo articolo 15;
- f) coordinare, nel rispetto delle reciproche competenze, l'attività delle Amministrazioni e degli Enti di Stato istituzionalmente presenti in aeroporto, concordando con la SAGAT, secondo quanto stabilito al successivo articolo 11 c.2, l'assegnazione delle superfici individuate e messe a disposizione da quest'ultima, al fine di favorire un ordinato sviluppo e l'esercizio delle attività aeroportuali.
- g) adottare il provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 16, di decadenza, ai sensi dell'articolo 17 e di cessazione della concessione per recesso dalla presente convenzione ,



ai sensi dell'articolo 18.

3. Ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza, la SAGAT comunica all'E.N.A.C. l'eventuale scorporo di attività rientranti nel precedente articolo 4, comma 2, e l'affidamento delle stesse a ditte specializzate e/o società terze e/o collegate o controllate; agli stessi fini, la SAGAT comunica all'E.N.A.C. l'eventuale costituzione di società per la gestione delle attività di cui al precedente articolo 4, comma 2, fermo restando il permanere in capo a SAGAT della responsabilità per l'adempimento degli obblighi.

Il bilancio della SAGAT, unitamente ai bilanci allegati delle società controllate o collegate, previa attestazione di conformità da parte della società di revisione ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 39/2010, dopo l'approvazione da parte degli organi societari, è trasmesso dalla SAGAT all'E.N.A.C., al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

4. Alla SAGAT si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento, in materia di collegi sindacali.

5. Sulla base di specifiche relazioni presentate con cadenza quadriennale dalla SAGAT, l'E.N.A.C. verifica, a consuntivo, la rispondenza dell'effettivo sviluppo alle previsioni contenute nel piano di sviluppo e lo stato di attuazione del piano quadriennale di cui all'articolo 12, comma 8, segnalando eventuali inadempienze ai fini dell'avvio di iniziative di correzione del piano stesso o per l'avvio del procedimento di contestazione degli addebiti, ovvero, dell'applicazione della penale di cui all'articolo 15 della presente convenzione o, se del caso, dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 17.

ARTICOLO 6 - CARTA DEI SERVIZI

1. La SAGAT garantisce, nei limiti di quanto di propria competenza, il rispetto dei livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza come previsti nella Carta dei servizi adottata dalla stessa ai sensi della normativa vigente e comunica periodicamente all'E.N.A.C. i dati relativi alla qualità dei servizi resi.

ARTICOLO 7 - OPERATIVITA' AEROPORTUALE

1. La SAGAT garantisce, nei limiti di quanto di propria competenza, la piena operatività dell'aeroporto durante l'orario di apertura stabilito dall'E.N.A.C. nel rispetto della normativa e regolamentazione nazionale, comunitaria ed internazionale. L'E.N.A.C. vigila, per quanto di competenza e d'intesa con gli Enti interessati, affinché la pianificazione dell'attività aerea sia compatibile con i livelli di capacità aeroportuale nel rispetto della normativa e regolamentazione nazionale, comunitaria ed internazionale.

2. La SAGAT, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C., coordinandosi con l'ENAV S.p.A, assegna, in base



a criteri di trasparenza e non discriminazione, le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento dei mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili.

3. La SAGAT applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'E.N.A.C., le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal Regolamento di scalo e dal Manuale di aeroporto.

4. La SAGAT informa tempestivamente l'E.N.A.C., l'ENAV S.p.A., i vettori e tutti i soggetti interessati, in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto gestito, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime aeroportuale ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di proprietà dell'ENAV.

ARTICOLO 8 – PROVENTI

1. Costituiscono proventi della SAGAT:

- a. i corrispettivi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonché ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo;
- b. ogni altro provento relativo a prestazioni, servizi, forniture e somministrazioni da essa SAGAT esperite o derivante dall'esercizio di altre attività svolte dalla medesima in ambito aeroportuale;
- c. i proventi derivanti dalla utilizzazione da parte di terzi a qualunque fine delle aree, manufatti e locali dei sedimi aeroportuali in concessione per attività commerciali ed aeronautiche;
- d. i proventi che la SAGAT ha diritto di pretendere a titolo di equo corrispettivo da chiunque svolga, anche occasionalmente, nell'ambito dell'aeroporto in concessione, una attività non aviation a fine di lucro, non altrimenti compensata.

2. Le entrate di provenienza erariale devono essere contabilmente separate, anche ai fini dell'imputazione delle spese, da tutte le altre entrate della SAGAT.

ARTICOLO 9 - REGIME DEI BENI

1. La SAGAT ha il diritto d'uso delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale.

2. L'E.N.A.C. provvede, entro sei mesi dall'efficacia della presente convenzione, in contraddittorio con la SAGAT, a dare avvio alla rilevazione a titolo ricognitivo della consistenza dei beni immobili



insistenti sul sedime aeroportuale, trasmettendola all'Agenzia del demanio, per gli adempimenti di competenza.

3. Per l'intera durata della presente convenzione, la SAGAT è "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento.

4. Le opere realizzate dalla SAGAT o da terzi sul sedime aeroportuale rispettano le previsioni dell'articolo 703 del Codice della Navigazione.

La SAGAT può, previa autorizzazione dell'E.N.A.C., costituire ipoteche, diritti reali di garanzia ed effettuare altre operazioni finanziarie sulle opere da essa realizzate su sedime demaniale, comunque di durata non superiore al termine di scadenza della concessione.

ARTICOLO 10 - MODALITA' DI RICONSEGNA DEI BENI E CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE PER DECORRENZA TERMINE DI DURATA.

1. Entro i sei mesi precedenti la scadenza naturale del rapporto di concessione, l' E.N.A.C., in contraddittorio con la SAGAT, redige un verbale di accertamento dei beni con il relativo stato d'uso.

2. L' E.N.A.C., comunica alla SAGAT un termine perentorio per la riparazione degli eventuali danni riscontrati sui beni insistenti sul sedime aeroportuale, scaduto il quale, può provvedere l'E.N.A.C., rivalendosi con interessi sulla SAGAT.

3. L'Amministrazione dello Stato, alla scadenza naturale della concessione acquisisce la piena proprietà, libera da pesi e limitazioni, degli immobili e impianti fissi e delle altre opere realizzate dalla SAGAT o da terzi sul suolo demaniale aeroportuale oggetto della presente convenzione.

4. La SAGAT resta obbligata a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'aeroporto sino al trasferimento della gestione al concessionario subentrante ed al versamento di quanto ad essa spettante ai sensi di quanto previsto dall'articolo 703 del Codice della Navigazione, che dovrà comunque intervenire entro 36 mesi dalla data di scadenza della concessione. La SAGAT è obbligata ad assicurare la piena funzionalità e la relativa gestione dell'aeroporto, alle medesime condizioni fissate dalla presente convenzione.

5. I beni mobili e le attrezzature acquistati con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà della Concessionaria, salvo il diritto dell'E.N.A.C. di acquisire in tutto o in parte quelli che hanno trovato remunerazione in tariffa versando un indennizzo pari al capitale investito residuo in tali cespiti alla data di scadenza, determinato secondo le vigenti disposizioni normative di riordino della materia tariffaria

6. Spettano alla SAGAT i flussi di cassa della gestione percepiti durante lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione decorrente dalla data della scadenza naturale fino alla data di trasferimento della gestione al subentrante.



ARTICOLO 11 - OBBLIGHI VERSO GLI ENTI DI STATO

1. La SAGAT adotta le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti di Stato presenti in aeroporto.
2. Sulla base di quanto concordato con l'E.N.A.C., la SAGAT mette a disposizione i locali e le aree necessari all'espletamento dei compiti dell'E.N.A.C. e degli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto, impegnandosi ad effettuare su richiesta la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a provvedere alla conduzione degli impianti ed alle relative forniture.
3. L'uso dei locali e delle aree di cui al comma precedente è gratuito ove gli stessi risultino direttamente o strumentalmente connessi ai compiti istituzionali da espletarsi all'interno del sedime aeroportuale. In tutti gli altri casi il corrispettivo dovuto alla SAGAT è determinato, su proposta della stessa, dall'E.N.A.C., tenuto conto del costo di realizzazione e del valore commerciale dei beni, salve le vigenti disposizioni normative di riordino della materia tariffaria.
4. Gli oneri per manutenzione, somministrazione e servizi sono a carico della SAGAT per i beni direttamente strumentali all'espletamento di attività aeroportuali di competenza dell' E.N.A.C. e dei soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto..
5. Per tutti i beni che non rientrano nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, gli oneri di cui sopra, previa verifica dell'E.N.A.C., sono a carico dell'Amministrazione richiedente e verranno alla stessa addebitati in ragione dei costi sostenuti.

ARTICOLO 12 - PIANI DI SVILUPPO, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI, PIANI REGOLATORI, PROGETTI, REALIZZAZIONE DELLE OPERE

1. Si dà atto che la SAGAT:
 - ha presentato ed ottenuto l'approvazione di un Piano di Sviluppo (Master Plan) con orizzonte temporale sino al 2010 e che in seguito la SAGAT ha presentato una rimodulazione temporale del piano con orizzonte temporale sino al 2015, approvata in linea tecnica dall'E.N.A.C.
 - si impegna a presentare, in tempo utile, l'aggiornamento per gli anni successivi del suddetto Piano di Sviluppo (Master Plan);
 - ha presentato, altresì il Programma degli Interventi al 2035, corredato del Piano economico-finanziario di cui al successivo articolo 13, entrambi allegati alla presente Convenzione di cui costituiscono parte integrante.
2. La SAGAT presenta all'E.N.A.C., annualmente dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, una relazione sullo stato di attuazione del programma di intervento e del relativo



- piano degli investimenti, comprendente anche i riferimenti alle eventuali nuove opere non previste, alle variazioni ed agli aggiornamenti che comunque debbono essere coerenti con lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e con il programma degli interventi originario approvato e dovranno tenere conto dell'andamento delle attività aeroportuali.
3. La SAGAT, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo e l'obbligo di informazione ai fini della vigilanza prevista all'articolo 5, comma 3, presenta all'approvazione dell'E.N.A.C., non oltre i sei mesi precedenti la scadenza di ogni quadriennio dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario, da realizzare nel quadriennio successivo
 4. Il Piano di Sviluppo, autorizzato ai sensi D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 e s.m.i., comporta l'automatica variante agli strumenti urbanistici vigenti, nonché dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza dell'opera nel suo complesso. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 351/1995 l'approvazione dei Piani di Sviluppo comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.
 5. Le espropriazioni e le acquisizioni di terreni e beni immobili previste nel Piano di Sviluppo sono effettuate a cura e a spese della SAGAT ed acquisite al demanio dello Stato, subordinatamente al riconoscimento dei costi sostenuti dalla SAGAT – opportunamente congruiti ai sensi della Circolare E.N.A.C. APT 32 – per le predette espropriazioni ed acquisizioni. I costi sostenuti sono rimborsati alla SAGAT (limitatamente ai servizi soggetti a regolazione tariffaria) come costi ammessi ai fini della determinazione tariffaria.
 6. La SAGAT presenta all' E.N.A.C. la relazione quadriennale sullo stato di attuazione degli interventi, inclusi gli adempimenti progettuali e procedurali finalizzati all'esecuzione delle opere, comprendente anche i riferimenti alle eventuali nuove opere non previste, alle variazioni ed agli aggiornamenti che comunque debbono essere coerenti con lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e con il piano originario approvato e dovranno tenere conto dell'andamento delle attività aeroportuali.
 7. Conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, in particolare l'APT 21, i progetti da realizzare, quelli delle nuove opere non previste, delle variazioni e degli aggiornamenti sono presentati all'E.N.A.C. dalla SAGAT e approvati in conformità alla vigente normativa quadro sui Lavori Pubblici o di settore. L'E.N.A.C. ne verifica la conformità al Piano Quadriennale di cui al comma 3 e ai piani di cui al comma 1 e ne verifica altresì la congruità rispetto alle esigenze istituzionali, operative e commerciali dei soggetti operanti in aeroporto. I progetti delle opere da realizzare sono approvati ai sensi dell'articolo 702 del codice della navigazione dall' E.N.A.C. che si pronuncia entro 90 giorni dalla loro presentazione da parte della SAGAT ovvero entro 120 giorni in caso di progetti complessi.
 8. La realizzazione delle opere avviene sotto la responsabilità della SAGAT, la quale è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle direttive comunitarie,



assumendo, nell'affidamento dei lavori, la qualità di ente aggiudicatore.

9. Le opere realizzate entro il sedime aeroportuale sono soggette a certificazione di agibilità e collaudo conformemente alla normativa quadro sui Lavori Pubblici o di settore, con oneri a carico della SAGAT.

ARTICOLO 13 – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. La SAGAT ha provveduto alla redazione del Piano economico finanziario per l'aeroporto gestito, da considerare parte integrante del presente atto. Il Piano economico-finanziario contiene tutti gli elementi di base, ivi incluse le assunzioni sui livelli tariffari, che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa attività di gestione aeroportuale, eseguita dalla SAGAT direttamente e/o tramite ditte specializzate e/o società terze e/o collegate o controllate, nel periodo di vigenza della concessione nonché una congrua remunerazione del capitale investito.

2. Con cadenza quadriennale la SAGAT presenta, contestualmente a quanto indicato all'articolo 12 comma 3, l'aggiornamento del Piano economico finanziario relativo al successivo quadriennio.

3. Nei casi in cui cause di forza maggiore, fatti estranei alla responsabilità della SAGAT ovvero mutamenti sostanziali del quadro normativo regolatorio – anche legislativo – alterino l'equilibrio economico finanziario del Piano economico-finanziario di lungo periodo di cui al comma 1 ovvero del Piano economico finanziario quadriennale di cui al comma 2

- (i) modificando la redditività delle attività regolate rispetto a quella desumibile dalla dinamica tariffaria individuata nel Piano economico-finanziario, ovvero
- (ii) introducendo vincoli sulla redditività e sull'esercizio delle attività non regolate in difformità da quanto previsto alla stipula del presente atto,

le Parti si impegnano ad individuare un accordo relativamente all'eventuale modifica degli interventi infrastrutturali e/o alla modifica della durata della presente Convenzione e/o alla modifica dei servizi prestati, necessari a garantire il riequilibrio economico finanziario, entro un periodo di 180 giorni dall'intervenuta alterazione dell'equilibrio economico finanziario.

4. Con riferimento alla scadenza della concessione di cui al precedente articolo 2 c.1 della presente convenzione, il Piano economico-finanziario può essere aggiornato, con accordo tra le Parti, con eventuale estensione della durata della Concessione.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

1. La SAGAT è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività da essa svolta nell'esercizio della concessione.

2. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione aeroportuale, la SAGAT



sottoscrive una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza almeno nazionale, previa presentazione da parte della SAGAT stessa di perizia giurata rilasciata da un professionista abilitato, che non intrattenga alcun altro rapporto diretto con la medesima, idonea ad attestare l'adeguatezza della copertura in relazione al valore dei beni e al rischio contro: gli incendi dovuti anche a colpa grave della SAGAT o comportamenti dei suoi dipendenti o di terzi; della caduta di aerei o di parti di essi o di cose trasportate da aerei; dello scoppio di apparecchi a vapore; degli impianti a combustione solidi, liquidi e gas, impianti elettrici in genere, impianti con impiego di sostanze radioattive; degli impianti di riscaldamento e condizionamento; dei danni derivanti da eventi naturali.

3. La SAGAT provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito aeroportuale, per danni che comunque possano derivare alle Amministrazioni e Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.

4. In caso di variazioni ad entrambe le polizze di cui ai precedenti commi 2 e 3, SAGAT deve darne prontamente comunicazione a E.N.A.C. attestando la persistente congruità delle coperture assicurative.

5. I massimali relativi ad ambedue le suddette polizze di cui ai commi 2 e 3, sono soggetti a revisione annuale in funzione del valore dei beni assicurati e dell'evolversi del rischio connesso allo svolgimento dell'attività aeroportuale.

6. Ove il valore da risarcire per danni, imputabili alla SAGAT, arrecati a persone e cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico della SAGAT.

7. Con cadenza annuale, la SAGAT invia ai competenti uffici territoriali dell'E.N.A.C., una dichiarazione concernente la regolarità dei pagamenti dei ratei assicurativi, con riserva di verifica documentale da parte dell'E.N.A.C..

8. In relazione ad esigenze di regolazione e/o di sicurezza, l'E.N.A.C., sentita la SAGAT, può impartire indicazioni in merito alla copertura assicurativa, anche per la estensione dei rischi di cui ai commi 2 e 3, cui la SAGAT è tenuta a conformarsi nei limiti delle disponibilità esistenti sul mercato assicurativo.

ARTICOLO 15 - PENALI

1. L'E.N.A.C., qualora accerti le violazioni a quanto previsto dal codice della navigazione e le inadempienze al presente Atto indicate nell'Allegato 1, ove imputabili alla SAGAT e previa contestazione degli addebiti, determina, in contraddittorio con la SAGAT, le azioni correttive da porre in essere rispetto agli addebiti mossi e congrui tempi per la loro attuazione.

2. Trascorso inutilmente il tempo previsto per l'attuazione delle azioni correttive senza che a ciò la SAGAT abbia provveduto, l'E.N.A.C., con provvedimento motivato, ingiunge alla SAGAT il



pagamento delle penali indicate nel medesimo Allegato 1.

3. Resta salvo in ogni caso l'obbligo della SAGAT qualora non vi abbia già in precedenza provveduto a porre in essere le azioni correttive concordate, se ancora adeguate, entro l'ulteriore termine fissato dall'E.N.A.C..
4. In ogni caso, ove sussistano i presupposti, potrà essere applicato anche l'articolo 17.
5. Le penalità di cui all'allegato 1 saranno applicate solo per i ritardi nello svolgimento di attività di competenza di SAGAT. Pertanto la SAGAT non sarà responsabile dei tempi necessari per il rilascio delle varie autorizzazioni ed approvazioni da parte di soggetti terzi, ivi compresi quelli necessari per la definizione di eventuali contenziosi che fossero promossi in dette fasi.
6. Le penalità di cui all'allegato 1 non saranno applicate ove la condotta contestata comporti già l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Codice della Navigazione.
7. L'E.N.A.C. comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'irrogazione e la misura delle penali disposte.
8. L'importo delle penali versate dalla SAGAT non può costituire oggetto di recupero in tariffa.

ARTICOLO 16 – REVOCA PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO

1. Per preminenti, sopraggiunte ragioni di pubblico interesse, l'E.N.A.C. avvia il procedimento di revoca della concessione, dandone comunicazione alla SAGAT ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
2. Terminata l'istruttoria l'E.N.A.C. adotta il provvedimento di revoca, previa trasmissione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti della delibera di adozione di tale provvedimento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 250/1997,
3. Successivamente l'E.N.A.C., viene immesso di diritto nel possesso derivante dall'assegnazione, in uso gratuito, dei beni oggetto della concessione, rilevando anticipatamente anche le opere e gli impianti realizzati dalla SAGAT. A tal fine l'E.N.A.C., in contraddittorio con la SAGAT, redige un verbale di accertamento dei beni con il relativo stato d'uso e in caso di danni riscontrati sugli stessi comunica alla concessionaria un termine perentorio per la loro riparazione. Scaduto il termine senza che la SAGAT vi abbia provveduto, l'E.N.A.C. potrà procedere alla riparazione dei danni sostenendo i relativi costi, rivalendosi con interessi sulla SAGAT oppure recuperandoli nei confronti della concessionaria riducendo di un valore corrispondente l'entità del rimborso e dell'eventuale indennizzo se dovuto ai sensi del successivo comma 4.
4. Nei casi di revoca per pubblico interesse spetta alla SAGAT:
 - A) per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso, un rimborso del valore residuo non ammortizzato per i cespiti relativi ai servizi regolamentati e non regolamentati, determinato secondo le vigenti disposizioni normative di riordino della materia tariffaria. Il valore così



determinato non potrà in alcun caso essere inferiore al valore contabile residuo non ammortizzato;

B) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire o della parte di servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico – finanziario.

5. Come previsto all'articolo 3, comma 3, restano a carico della SAGAT gli eventuali indennizzi/rimborsi risarcimenti ove dovuti a favore dei subconcessionari della stessa

6. I beni mobili e le attrezzature acquistati con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà della SAGAT, salvo il diritto dell'E.N.A.C. di acquisire in tutto o in parte quelli che hanno trovato remunerazione in tariffa versando un indennizzo pari al capitale investito residuo in tali cespiti alla data del provvedimento di revoca, determinato secondo le vigenti disposizioni normative di riordino della materia tariffaria.

7. Il rimborso e l'indennizzo di cui al comma 4 saranno corrisposti dallo Stato il quale dovrà comunque provvedere entro 36 mesi dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

8. La SAGAT deve garantire il funzionamento in sicurezza dell'aeroporto sino alla definitiva chiusura. In tal caso i flussi di cassa derivanti dalla gestione dello scalo saranno percepiti dalla SAGAT.

ARTICOLO 17 – DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 15, l'E.N.A.C., previa attivazione della procedura di seguito prevista, potrà adottare il provvedimento di decadenza dalla concessione di gestione totale della SAGAT.

2. A fronte:

- della perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo;
- di eventi da cui risulti che la SAGAT non si trova più nella capacità di gestire l'aeroporto;
- di reiterate condotte inadempienti agli obblighi della presente Convenzione;
- di ritardo per più di dodici mesi nel pagamento del canone di concessione;
- di fallimento della SAGAT;

l'E.N.A.C., avvierà il procedimento di decadenza della concessione, dandone comunicazione alla SAGAT, contestandole formalmente gli addebiti riscontrati e convocandola d'urgenza al fine di attivare in contraddittorio con la stessa adeguate misure correttive.

3. Entro 15 giorni dalla comunicazione l'E.N.A.C., in contraddittorio con la SAGAT, determinerà le misure correttive che la concessionaria dovrà porre in essere in un termine non inferiore a 45 giorni. Decorso tale termine le parti in contraddittorio verificheranno il superamento ovvero la



permanenza, anche parziale, dell'inadempimento della SAGAT. Accertata la totale o parziale permanenza dell'inadempimento l'E.N.A.C. fisserà un ulteriore termine, non inferiore a 30 giorni per il definitivo superamento dell'inadempimento. Decorso tale ulteriore termine senza il superamento delle cause di decadenza previste al 2° comma del presente articolo, l'E.N.A.C. adotta il provvedimento di decadenza, previa trasmissione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti della delibera di adozione di tale provvedimento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. n.250/1997.

4. Adottato il provvedimento di decadenza, l'E.N.A.C., per procedere al successivo affidamento in concessione, è immesso di diritto nel possesso derivante dall'assegnazione, in uso gratuito, dei beni oggetto della concessione, comprensivi delle opere e degli impianti realizzati dalla SAGAT. A tal fine l'E.N.A.C., in contraddittorio con la SAGAT, redige un verbale di accertamento dei beni con il relativo stato d'uso e in caso di danni riscontrati sugli stessi comunica alla concessionaria un termine perentorio per la loro riparazione. Scaduto il termine senza che la SAGAT vi abbia provveduto, l'E.N.A.C. potrà procedere alla riparazione dei danni sostenendo i relativi costi, rivalendosi con interessi sulla SAGAT.

5. La SAGAT deve garantire il funzionamento in sicurezza dell'aeroporto sino all'affidamento della gestione totale tramite procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 704 del codice della navigazione. In tal caso i flussi di cassa derivanti dalla gestione dello scalo saranno percepiti dalla SAGAT

6. Qualora si accerti che la SAGAT non sia in grado di garantire il funzionamento in sicurezza dell'aeroporto, sino all'ingresso del nuovo gestore, vi provvederà l'E.N.A.C. utilizzando, per quanto possibile il personale e l'organizzazione della SAGAT. In tal caso i flussi di cassa derivanti dalla gestione dello scalo saranno percepiti dalla SAGAT secondo modalità stabilite dall'E.N.A.C..

7. In caso di fallimento della società di gestione, qualora sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa dal competente tribunale, l'E.N.A.C., sussistendo i requisiti di sicurezza per l'operatività dello scalo, non avvierà il procedimento di decadenza della concessione, bensì provvederà tempestivamente ad attivare la procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 704 del codice della navigazione, per selezionare un nuovo gestore aeroportuale. Durante l'espletamento della procedura di gara sarà il curatore fallimentare a provvedere alla gestione provvisoria dell'impresa. Terminata la procedura di gara, successivamente alla aggiudicazione provvisoria e prima del rilascio del decreto interministeriale di affidamento della concessione al nuovo concessionario, l'E.N.A.C. avvierà il procedimento di decadenza dalla concessione dandone comunicazione alla SAGAT e adotterà il provvedimento di decadenza, previa trasmissione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti della delibera di adozione di tale provvedimento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 250/1997. Trova applicazione il comma 4 del presente articolo.



8. A seguito della decadenza dalla concessione di cui ai precedenti commi, alla SAGAT non spetta alcun rimborso per le opere eseguite, né per le spese sostenute.
9. Restano a carico della SAGAT gli eventuali indennizzi a favore dei subconcessionari della stessa.

ARTICOLO 18 – RECESSO DALLA CONVENZIONE

1. A fronte dell'impossibilità per le Parti di individuare un accordo ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 13 c.3, ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione all'altra Parte con preavviso di almeno tre mesi.
2. L'E.N.A.C. entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, adotta il provvedimento di cessazione della concessione per recesso, previa trasmissione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti della delibera di adozione di suddetto provvedimento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. n.250/1997
3. Adottato il provvedimento di cessazione della concessione per recesso, l'E.N.A.C. per procedere al successivo affidamento in concessione, è immesso di diritto nel possesso derivante dall'assegnazione, in uso gratuito, dei beni oggetto della concessione, comprensivi delle opere e degli impianti realizzati dalla SAGAT. A tal fine l'E.N.A.C., redige, in contraddittorio con la SAGAT, un verbale di accertamento dei beni con il relativo stato d'uso e, in caso di danni riscontrati sugli stessi, comunica alla concessionaria un termine perentorio per la loro riparazione. Scaduto il termine senza che la SAGAT vi abbia provveduto, l'E.N.A.C. potrà procedere alla riparazione dei danni sostenendo i relativi costi che potranno essere recuperati nei confronti della SAGAT riducendo di un valore corrispondente l'entità del rimborso e dell'indennizzo, ove dovuto, ai sensi dei successivi commi.
4. In caso di recesso della SAGAT, troveranno applicazione l'articolo 16 comma 4 lettera A) e il comma 5 e 6. Non troverà invece applicazione il comma 4 lettera B) dell'articolo 16. In caso di recesso dell'E.N.A.C., troverà applicazione anche l'articolo 16, comma 4 lettera B).
5. Il rimborso e l'indennizzo, ove dovuto, di cui al precedente comma saranno corrisposti dallo Stato il quale dovrà comunque provvedere entro 36 mesi dalla data di adozione del decreto interministeriale di cessazione della concessione per recesso dalla convenzione.
6. In ogni caso è possibile trasferire in capo all'eventuale subentrante nella gestione dello scalo aeroportuale:
 - l'obbligo di corrispondere il rimborso e l'indennizzo, ove dovuto, di cui al comma 5;
 - l'esercizio del diritto previsto al comma 6 dell'articolo 16 della presente convenzione;
7. La SAGAT deve garantire il funzionamento in sicurezza dell'aeroporto sino all'affidamento della gestione totale tramite procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 704 del



codice della navigazione. In tal caso i flussi di cassa derivanti dalla gestione dello scalo saranno percepiti dalla SAGAT.

ARTICOLO 19 – CAUZIONE

1. A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi assunti, la SAGAT, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, costituisce una cauzione a favore dell'E.N.A.C., di ammontare pari ad un'annualità del corrispettivo di cui all'articolo 4, comma 4, giusta fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciate da istituti a rilevanza almeno nazionale, presentando all'E.N.A.C. la relativa quietanza.
2. L'ammontare della cauzione è aggiornato coerentemente alle rideterminazioni annuali del corrispettivo di cui all'articolo 4, comma 4.
3. Alla scadenza della presente convenzione e nelle ipotesi di revoca, decadenza e risoluzione, salvo quanto stabilito dal successivo comma 4, l'E.N.A.C. autorizza lo svincolo della cauzione previo accertamento dei dovuti adempimenti da parte della SAGAT e dell'inesistenza di pendenze derivanti da azioni od omissioni della SAGAT stessa o dei suoi agenti.
4. L'E.N.A.C. può procedere, previa diffida, all'incameramento della cauzione, fino a concorrenza dell'importo dovuto, per danni derivanti da comportamenti imputabili alla SAGAT, fatto salvo comunque il diritto dell'E.N.A.C. al risarcimento dei maggiori danni.
5. L'E.N.A.C. può procedere, previa diffida, all'incameramento della cauzione in caso di mancato pagamento di una annualità di canone.

ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia giudiziaria è competente il Foro di Roma.
2. L'E.N.A.C. si intende comunque sollevato da ogni responsabilità e rimane estraneo ad ogni controversia che interessi la SAGAT e i suoi contraenti.

ARTICOLO 21 – DOMICILIO LEGALE E FISCALE

1. Agli effetti della presente convenzione, la SAGAT elegge il proprio domicilio legale e fiscale in Caselle Torinese, Aeroporto Sandro Pertini, strada San Maurizio, 12 al quale indirizzo devono essere notificati gli atti riguardanti la presente convenzione.

ARTICOLO 22 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente convenzione sono a totale carico della SAGAT.



ARTICOLO 23 – RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI

1. La presente convenzione si conforma automaticamente alle norme nazionali, comunitarie ed internazionali che dovessero entrare in vigore.
2. Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili.

ARTICOLO 24 – EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione acquista efficacia dalla data della sottoscrizione.

Roma,

**Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile**

SAGAT S.p.A.



